



Repertorio n. 46.899

Raccolta n. 31.856

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di gennaio, alle ore quindici.

In Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11.

Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Legnano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, è presente la signora:

- RAMPONI Tiziana, nata a Milano il 16 agosto 1945, domiciliata per la carica a Cusano Milanino, Via Donizetti n. 7.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara di agire non in proprio ma quale Presidente in carica dell'Associazione:

"LA MOVIDA - ONLUS", con sede in Cusano Milanino, Via Donizetti n. 7,

codice fiscale: 91083850155, p.ta IVA : 04078590967.

La comparente mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è stata convocata nelle forme di legge e di statuto a mezzo mail inviata a tutti gli associati ed agli aventi diritto il giorno 21 dicembre 2023 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 5 gennaio 2024 alle ore 15.00 per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

- modifica dell'art. 2 e dell'art. 8.2 necessarie per l'iscrizione al RUNTS;

e mi chiede di far constare le delibere che l'assemblea adotterà.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue: ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea la comparente nella sua qualità predetta.

Ella verifica la regolarità della costituzione ai sensi del vigente statuto sociale ed ai sensi di legge, ed all'uopo constata:

a) che sono presenti n. 10 (dieci) associati su un totale di n. 10 (dieci) iscritti a libro soci ed aventi diritto di intervento e di voto, e precisamente:

- RAMPONI Tiziana, in proprio;
- BOSI Riccardo, in proprio;
- VIANELLO Giuseppe, in proprio;
- COLOMBI Alice, per delega a RAMPONI Tiziana;
- BOSI Andrea, per delega a RAMPONI Tiziana;
- SABA Giorgia, per delega a VIANELLO Giuseppe;
- CARMINATI Matteo, per delega a VIANELLO Giuseppe;
- ETZI Stefano, per delega a VIANELLO Giuseppe;
- DI PIERRO Paola, per delega a BOSI Riccardo;
- SALVADOR Emiliano, per delega a BOSI Riccardo;

b) che del Consiglio Direttivo è presente, oltre al Presidente, l'altro membro signor BOSI Riccardo mentre è

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI MILANO D.P. II

Il 15/01/2024

N° 2407 Serie 1T

Esatte € Esente

assente giustificato il terzo membro signor BOSI Andrea;
c) che non è stato nominato, sino ad oggi, un Organo di Controllo.

Quindi ai sensi di legge e di statuto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno su riportato.

Il Presidente pur essendo tutti gli intervenuti pienamente edotti dell'ordine del giorno, lo illustra brevemente; egli ricorda ai presenti che l'Assemblea straordinaria del 18 luglio 2019 n. 42.063/28.703 di mio repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 22 luglio 2019 al n. 14458 serie 1T aveva deliberato di approvare un nuovo testo di statuto sociale allegato al relativo verbale sotto la lettera "A", con la precisazione che l'efficacia del nuovo testo di statuto era subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ferma restando la possibilità per il Consiglio Direttivo di chiedere l'iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** prima del termine suddetto e che in tale caso detto statuto sarebbe divenuto efficace con l'iscrizione della Associazione nel R.U.N.T.S.; il Presidente fa altresì presente che al fine dell'iscrizione al R.U.N.T.S. dell'Associazione quale E.T.S., si rende necessaria la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale, meglio precisando le attività svolte dall'Associazione nell'ambito di quelle previste dal C.d.T.S. e modificare l'art. 8.2 dello statuto sociale elidendo la possibilità di cooptazione in caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo.

Dopodichè invita gli intervenuti a deliberare in merito alle suddette proposte.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, con voto espresso verbalmente

D E L I B E R A

1) di modificare l'art. 2 dello statuto sociale - allegato al verbale dell'Assemblea straordinaria del 18 luglio 2019 n. 42.063/28.703 di mio repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 22 luglio 2019 al n. 14458 serie 1T - di modo che assuma il nuovo seguente tenore letterale:

Art.2 - Scopo e attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie nell'ambito educativo/riabilitativo; i servizi specialistici vengono proposti in rete con Enti pubblici e privati a persone con disabilità (fisiche, intellettive, sensoriali) giovani e adulti in condizione di disagio, fragilità e a rischio di emarginazione, minori a rischio di devianza e con disturbi dell'attenzione e apprendimento, valorizzando le componenti educative e pedagogiche del muoversi e del viaggiare come strumento per favorire la capacità nei soggetti a riappropriarsi di spazi, tempi e modalità di gestione della propria espressività in maniera autonoma, vengono progettati:

- viaggi, vacanze e soggiorni educativi-riabilitativi (in Italia e all'estero);
- weekend "autonomia e sollievo";
- progetti educativi-riabilitativi individualizzati;
- viaggi sportivi (con utilizzo anche di tandem);
- educazione, istruzione e formazione professionale nell'ambito della formazione ciclo-meccanica sviluppata attraverso il Progetto Ciclofficina Sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo di comunità nelle aree rurali di paesi in via di sviluppo a sud del mondo;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito od a favore di filiere del commercio equo solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere ogni attività connessa ritenuta utile o opportuna

dall'Organo Amministrativo per realizzare quanto indicato nei punti precedenti quali, a titolo esclusivamente esemplificativo:

- compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, funzionali, al conseguimento dello scopo istituzionale;

- raccolte occasionali di fondi necessari alla realizzazione e allo sviluppo delle attività sopraindicate.

L'Associazione potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguitanti le stesse finalità e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati, dalla Comunità Europea.";

2) di modificare l'art. 8.2 dello statuto sociale - allegato al verbale dell'Assemblea straordinaria del 18 luglio 2019 n. 42.063/28.703 di mio repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 22 luglio 2019 al n. 14458 serie 1T - di modo che assuma il nuovo seguente tenore letterale:

"Art. 8 - Consiglio Direttivo

omissis ...

2. - Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 C.C..

Il Consiglio Direttivo dura in carica sino a revoca o dimissioni o per la durata stabilita dall'Assemblea in sede di nomina.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice-Presidente, un Segretario Generale, ed eventualmente un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più

consiglieri, deve essere convocata l'assemblea degli associati per provvedere alla sostituzione; il/i membro/i nominato/i resta/no in carica per la stessa durata degli altri membri che compongono il Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita, salvo che l'Assemblea non deliberi un compenso compatibile con le norme di legge in materia, e salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.";

fermo ed invariato il tenore letterale degli altri punti che compongono l'art. 8 suddetto;

3) di approvare il testo di statuto associativo con le modificazioni deliberate, testo che si allega a quest'atto sotto la lettera "A", e che verrà trascritto sul libro verbali assemblee a cura dell'organo competente;

4) di delegare il Presidente pro-tempore dell'Associazione alle formalità ed agli adempimenti di legge, e ad iscrivere la Associazione - quale Associazione riconosciuta - nel R.U.N.T.S., presentando idonea documentazione richiesta a tal fine.

Il Presidente dichiara e dà atto che poiché la Associazione intende chiedere il riconoscimento della personalità giuridica quale E.T.S. a' sensi del C.U.d.T.S., il patrimonio netto dell'Associazione è superiore al minimo di legge, come risulta dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2023 munita di attestazione da parte di un revisore legale

riservandosi di depositare detta documentazione o altra idonea documentazione che venisse richiesta in sede di iscrizione dell'Associazione - con richiesta di riconoscimento - al R.U.N.T.S..

Si richiede che il presente verbale, avente lo scopo di adeguare lo statuto vigente alle modifiche normative di cui al D. Lgs 117 del 3 luglio 2017 e sue modifiche ed integrazioni, al fine dell'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S. sia esente dall'imposta di registro ai sensi del disposto dell'art. 82 comma 3 del predetto D. Lgs. 117/2017 e dall'imposta di bollo ai sensi del disposto dell'art. 82 comma 5 del predetto D. Lgs..

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore sedici.

La comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura dell'allegato "A" che dichiara di ben conoscere.

Il presente atto scritto a macchina da me e completato di mio pugno, è stato da me letto alla comparente che lo approva.

Occupa di due fogli di carta, cinque facciate e della sesta sin qui.

Firmato: Ramponi Tiziana

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 31.856 di Raccolta

Statuto dell'Associazione

"La Movida - Ente del Terzo Settore",

in breve

"La Movida - E.T.S.".

Art. 1 - denominazione, sede e durata

1. E' costituita con sede in Cusano Milanino, Via Donizetti n. 7, l'associazione denominata:

"La Movida - Ente del Terzo Settore",

in breve **"La Movida - E.T.S."**, di seguito detta associazione. L'associazione assume nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione **"Ente del Terzo Settore"** o l'acronimo **"E.T.S."**.

2. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopo e attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie nell'ambito educativo/riabilitativo; i servizi specialistici vengono proposti in rete con Enti pubblici e privati a persone con disabilità (fisiche, intellettive, sensoriali) giovani e adulti in condizione di disagio, fragilità e a rischio di emarginazione, minori a rischio di devianza e con disturbi dell'attenzione e apprendimento, valorizzando le componenti educative e pedagogiche del muoversi e del viaggiare come strumento per favorire la capacità nei soggetti a riappropriarsi di spazi, tempi e modalità di gestione della propria espressività in maniera autonoma, vengono progettati:

- viaggi, vacanze e soggiorni educativi-riabilitativi (in Italia e all'estero);
- weekend "autonomia e sollievo";
- progetti educativi-riabilitativi individualizzati;
- viaggi sportivi (con utilizzo anche di tandem);
- educazione, istruzione e formazione professionale nell'ambito della formazione ciclo-meccanica sviluppata attraverso il Progetto Ciclofficina Sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo di comunità nelle aree rurali

di paesi in via di sviluppo a sud del mondo;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito od a favore di filiere del commercio equo solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere ogni attività connessa ritenuta utile o opportuna dall'Organo Amministrativo per realizzare quanto indicato nei punti precedenti quali, a titolo esclusivamente esemplificativo:

- compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, funzionali, al conseguimento dello scopo istituzionale;
- raccolte occasionali di fondi necessari alla realizzazione e allo sviluppo delle attività sopraindicate.

L'Associazione potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguitanti le stesse finalità e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messe a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati, dalla Comunità Europea.

Art.3 - Associati

1. Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti

dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dei richiedenti.

2. Possono essere soci dell'Associazione le organizzazioni pubbliche e/o private in qualunque forma costituite e le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 4 - Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5 - Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6. Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione

dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.6 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art.7 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 punto 3.

2. Funzioni.

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

3. Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè in Lombardia, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale

e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato, ad ogni membro dell'Organo Amministrativo e, per le Assemblee di approvazione del bilancio, ad ogni membro dell'organo di controllo ove nominato, con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

4. Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

5. Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questi, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente

dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, anche non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

6. Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.8 - Consiglio Direttivo

1. - Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;

- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale, curarne i relativi adempimenti una volta approvati dall'Assemblea;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare e provvedere in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti deleghe per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2. - Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 C.C..

Il Consiglio Direttivo dura in carica sino a revoca o dimissioni o per la durata stabilita dall'Assemblea in sede di nomina.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice-Presidente, un Segretario Generale, ed eventualmente un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, deve essere convocata l'assemblea degli associati per provvedere alla sostituzione; il/i membro/i nominato/i resta/no in carica per la stessa durata degli altri membri che compongono il Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita, salvo che l'Assemblea non deliberi un compenso compatibile con le norme di legge in materia, e salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

3. - Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito con qualsiasi mezzo che dia riscontro dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, il componente o i componenti l'Organo di Controllo, se nominati.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti, anche non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e

trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

4. - Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2407 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 9 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica sino a revoca o dimissioni o per la durata stabilita dall'Assemblea in sede di nomina ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

In assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente, ove nominato.

Art. 10 - Organo di Controllo

1.- Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

2. - Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Patrimonio dell'Associazione

1. - Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di

sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

2. - Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

A tal fine sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

3. - Quota associativa

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo.

Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.14. - Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art.15. - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un

collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno secondo diritto entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

Art. 16. - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Ramponi Tiziana

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE DI ORIGINALE
CARTACEO**

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritta dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Legnano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico composta di n. 18 (diciotto) facciate è conforme all'originale analogico firmato a norma di Legge, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce copia conforme all'originale".

Legnano, Piazza Morelli n. 9, sedici gennaio duemilaventiquattro.

Firmato digitalmente dal Notaio Carla Fresca Fantoni.